



# ISTITUTO CULTURALE LADINO SAN GIOVANNI DI FASSA/SÈN JAN (TN)

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE

**n. 43 data 30 marzo 2022**

OGGETTO:

Concessione aspettativa non retribuita per un periodo di 24 mesi, ai sensi dell'art. 36 comma 2 ter della L.P. 3 aprile 1997, n. 7 "Revisione dell'ordinamento del personale della Provincia di Trento", alla dipendente a tempo pieno e indeterminato identificata E.B.

## IL DIRETTORE

- vista la determinazione n. 55 di data 12 maggio 2021 avente ad oggetto “Concessione aspettativa non retribuita per un periodo di 12 mesi, ai sensi dell'art. 52 comma 6 del CCPL del personale comparto autonomie locali, area non dirigenziale di data 1 ottobre 2018, alla dipendente a tempo pieno e indeterminato identificata E.B.”;
- vista la richiesta, registrata agli atti dell’Istituto al prot. n. 455 di data 09.03.2022, della dipendente E.B., volta ad ottenere la concessione dell’aspettativa non retribuita, per un periodo di 24 mesi, ai sensi dell'art. 36 comma 2 ter della L.P. 3 aprile 1997, n. 7 “Revisione dell’ordinamento del personale della Provincia di Trento”, per proseguire l’esperienza di un’attività lavorativa presso il Comun general de Fascia;
- richiamato il succitato art. 36 comma 2 ter della L.P. 3 aprile 1997, che recita: *“Al personale dipendente della Provincia e degli enti strumentali con contratto di lavoro a tempo indeterminato può essere concessa a domanda, se compatibile con le esigenze di servizio, un’aspettativa non retribuita per la costituzione di un rapporto di lavoro a tempo determinato con un altro datore di lavoro pubblico o privato o per l’esercizio di un lavoro autonomo, purché di durata non superiore a tre anni e per una sola volta. Restano salve le specifiche disposizioni in materia, anche previste da questa legge”*;
- verificato che per l’attività lavorativa per cui è stata richiesta l’aspettativa, non si rilevano profili di incompatibilità;
- ritenuto che, pur considerando le notevoli difficoltà che dovranno essere affrontate per la gestione dei Servizi linguistici dell’Istituto di cui la dipendente è responsabile, questa Amministrazione non può che prendere atto delle scelte effettuate e dare attuazione a quanto richiesto;
- dato atto che i 24 ulteriori mesi di aspettativa richiesti dalla dipendente, se sommati ai 12 precedentemente concessi ai sensi dell’art. 52 comma 6 del CCPL del personale comparto autonomie locali della Provincia di Trento, coprono la durata massima di 3 anni di aspettativa da poter concedere per una sola volta e che pertanto la dipendente esaurisce con questa seconda richiesta la possibilità di avvalersi di ulteriori periodi di aspettativa per le ragioni previste dall’articolo 36 comma 2 ter;
- dato atto che i 24 ulteriori mesi di aspettativa richiesti dalla dipendente, sommati ai 12 precedentemente concessi ai sensi dell’art. 52 comma 6 del CCPL del personale comparto autonomie locali della Provincia di Trento, esauriscono la durata massima di 3 anni di aspettativa da poter concedere per una sola volta ai sensi del combinato disposto delle due norme citate;
- ricordato che l’art. 52, al comma 8, stabilisce che i periodi trascorsi in aspettativa non retribuita riducono proporzionalmente le ferie e non sono computati ai fini della progressione giuridica ed economica e del trattamento di quiescenza e previdenza;
- dato atto inoltre che il Comun general de Fascia, con precedente nota registrata a ns. prot. 9 di data 03.01.2022, ha inoltrato a questo ente richiesta di disponibilità di distacco in comando della stessa dipendente E.B., e che, vista la successiva domanda di aspettativa, si desume che la dipendente abbia scelto di far prevalere l’istituto dell’aspettativa;
- stabilito, tutto ciò premesso, di concedere l’aspettativa per 24 mesi a partire dal 05.06.2022;

- ritenuto di dover informare, nella prossima seduta utile, il Consiglio di Amministrazione dell'Istituto della concessione in oggetto, affinché prenda atto che non sussiste più la necessità di valutare la suddetta domanda di comando inoltrata dal Comun general de Fascia;
- ritenuto altresì di informare lo stesso Comun general de Fascia di quanto stabilito con la presente determinazione, inviandogliela per conoscenza;
- vista la legge provinciale 14 agosto 1975, n. 29, istitutiva dell'Istituto Culturale Ladino e l'allegato Statuto dell'Istituto Culturale Ladino, da ultimo modificato con deliberazione della Giunta provinciale deliberazione 23 febbraio 2017, n. 290;
- visto il regolamento per l'organizzazione e la gestione del personale da ultimo approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 26 di data 28 settembre 2018 e della Giunta provinciale n. 2034 di data 19 ottobre 2018;
- visto il "Regolamento in materia di bilancio e organizzazione amministrativa dell'Istituto Culturale Ladino", adottato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 10 di data 27 aprile 2017 ed approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 1040 di data 30 giugno 2017 ed in particolare l'art. 22;

#### d e t e r m i n a

1. di concedere, per le motivazioni esposte in premessa, alla dipendente E.B. un periodo di aspettativa non retribuita della durata di 24 mesi a partire dal giorno 05.06.2022, ai sensi dell'art. 36 comma 2 ter della L.P. 3 aprile 1997, n. 7;
2. di dare atto che i periodi trascorsi in aspettativa non retribuita riducono proporzionalmente le ferie e non sono computati ai fini della progressione economica e giuridica e del trattamento di quiescenza e previdenza;
3. di informare, nella prossima seduta utile, il Consiglio di Amministrazione dell'Istituto della concessione in oggetto, affinché prenda atto che non sussiste più la necessità di valutare la suddetta domanda di comando inoltrata dal Comun general de Fascia;
4. di inoltrare al Comun general de Fascia il presente provvedimento affinché possa prenderne atto;
5. di trasmettere copia del presente provvedimento all'interessata.

LA DIRETTRICE  
- Dott.ssa Sabrina Rasom -

SR/

**VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE**

**BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE 2021-2023**

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 56 della Legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7, e nel rispetto del paragrafo n. 16 (Principio di competenze finanziaria) dell'allegato 1 del D. Lgs. 118/2011, si attesta la copertura finanziaria della spesa nonché la sua corretta quantificazione e imputazione al bilancio finanziario – gestionale 2022 – 2024.

<b>CAPITOLO</b>	<b>ESERCIZIO</b>	<b>IMP./O.G.SPESA</b>	<b>IMPORTO</b>
-----------------	------------------	-----------------------	----------------

San Giovanni di Fassa/Sèn Jan, 31 marzo 2022

**IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO**  
**Dott.ssa Marianna Defrancesco**

Per copia conforme all'originale

San Giovanni di Fassa/Sèn Jan,

**LA DIRETTRICE**  
**- Dott.ssa Sabrina Rasom -**